



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s. m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA l'istanza del 16/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 16/10/2015 al n. 135537, con la quale la dott.ssa Corallo Loredana, nata a XXXXX il XXXXX, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 17/11/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144190 del 16/12/2019, con la quale si comunica al Dipartimento Regionale BB.CC. e I.S. tra gli altri, che la dott.ssa Corallo Loredana, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011;
- VISTA la nota prot. n. 112632 del 02/12/2020, con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 5070 del 18/02/1992, registrato alla Corte dei Conti il 24/03/1992, reg. 9 fgl. 155, con il quale la predetta dipendente è stata nominata nella qualifica di "Dirigente Tecnico Architetto", con decorrenza giuridica 01/03/1992 ed assumendo effettivo servizio in data 02/05/1992;
- VISTO il Decreto n. 7486 del 22/09/1995, vistato alla Ragioneria Centrale il 11/10/1995 al n. 3056, con il quale la dott.ssa Corallo Loredana è collocata in astensione facoltativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 1204/71, per un totale di giorni 90;
- VISTO il Decreto n. 5022 del 09/01/1996, vistato alla Ragioneria Centrale il 20/01/1996 al n. 32, con il quale la dott.ssa Corallo Loredana è collocata in astensione facoltativa senza assegni, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 1204/71, per un totale di giorni 28;

VISTO il Decreto n.1310 del 05/03/2003, vistato alla Ragioneria Centrale il 08/04/2003 al n. 1709, con il quale alla dipendente sopra citata sono riconosciuti utili ai fini di quiescenza, previo riscatto, anni 05 mesi 00 e giorni 00 corrispondenti alla durata del corso di laurea;

VISTO il Decreto n. 2153 del 13/05/2015, vistato alla Ragioneria Centrale il 22/05/2015 al n. 88, con il quale alla dipendente sopra citata è riconosciuto utile il periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, pari ad anni 00 mesi 10 e giorni 00;

VISTO il Decreto n. 4951 del 18/07/2018, vistato alla Ragioneria Centrale il 23/07/2018 al n. 2837, con il quale alla dott.ssa Corallo Loredana è stato consentito il riscatto ai fini di quiescenza del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica, pari ad anni 00 mesi 02 e giorni 02;

VISTO il Decreto n. 8988 del 13/12/2018, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 5510 il 09/01/2019, con il quale alla dott.ssa Corallo Loredana sono stati riconosciuti utili ai fini di quiescenza, ex lege 29/79, anni 00 mesi 05 e giorni 07;

VISTO il Decreto n. 5511 del 01/12/2020, con il quale alla dipendente sopracitata, è consentito il riscatto ai fini di quiescenza, ai sensi dell'art. 35 del D.L. 151/2001, pari ad anni 00 mesi 03 e giorni 15;

VISTO il Decreto n. 5787 del 09/12/2020, con il quale alla dipendente sopracitata, è consentito il riscatto ai fini di quiescenza, ai sensi dell'art. 35 del D.L. 151/2001, pari ad anni 00 mesi 03 e giorni 00;

VISTO il D.D.G. n. 902 del 24/02/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 151 il 13/03/2003, con il quale la dott.ssa Corallo Loredana, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L.R. n.10/2000, è inquadrata nella Terza Fascia Dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che alla data del 30/12/2020 la dott.ssa Corallo Loredana vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni XX mesi XX e giorni XX e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

SERVIZI UTILI

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 02/05/1992 al 30/12/2020	28	7	29
Decreto n. 7486 del 22/09/1995	0	-3	0
Decreto n. 5022 del 09/01/1996	0	0	-28
Decreto n. 1310 del 05/03/2003	5	0	0
Decreto n. 2153 del 13/05/2015	0	10	0
Decreto n. 4951 del 18/07/2018	0	2	2
Decreto n. 8988 del 13/12/2018	0	5	7
Decreto n. 5511 del 01/12/2020	0	3	15
Decreto n. 5787 del 09/12/2020	0	3	0
Totale	35	3	25

ACCERTATO altresì, che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 98,0 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro della dott.ssa Corallo Loredana, nata a XXXXX il XXXXX, Dirigente di Terza Fascia, e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s. m. i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 18/12/2020

F.to
IL DIRIGENTE GENERALE
C. Madonia

originale agli atti d'Ufficio